

Roma, 26 gennaio 2021

Iscritti Gestione Separata Parasubordinati – contribuzione 2021

I criteri per determinare la contribuzione dovuta alla Gestione Separata per i lavoratori parasubordinati differiscono in base alle caratteristiche del lavoratore, distinguendo tra collaboratori e figure assimilate e professionisti titolari di partita IVA, come evidenziato nella seguente tabella:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23% (33,00 + 0,72 + 0,51 Dis-Coll)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33,00 + 0,72)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%
Liberi professionisti titolari di partita IVA	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,98% (25,00 + 0,72 + 0,26 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Il contributo dello 0,72% garantisce le tutele in caso di maternità e di malattia e gli assegni per il nucleo familiare.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3) e l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente.

Diversamente avviene per i titolari di Partita Iva, per i quali il contributo è interamente a loro carico e viene versato tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Il collaboratore titolare di Partita Iva ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluenza ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

La rivalsa del 4% ha natura reddituale e non contributiva. Deve, quindi, essere assoggettata a ritenuta d'acconto e concorre, inoltre, a formare la base imponibile IVA. Se il professionista intende inserire in fattura la rivalsa INPS è tenuto a concordare tale applicazione con il proprio committente per iscritto, nel contratto di collaborazione.

Per il 2021 sono confermati i medesimi massimali e minimali in vigore lo scorso anno, quindi il massimale contributivo annuo è sempre pari ad euro 103.055,00 ed il minimale di reddito ad euro 15.953,00. Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione alla contribuzione versata.

Tramite il file excel allegato sarà possibile calcolare la contribuzione, il costo aziendale ed il compenso netto, per tutte le tipologie di iscritti alla Gestione Separata. Per gli iscritti titolari di partita IVA è stato impostato esclusivamente il calcolo della contribuzione, poiché non è realizzabile un calcolo del netto che tenga conto di tutte le possibili variabili previste dalla normativa fiscale.

Il contributo per la DIS-COLL e l'ISCRO

DIS-COLL

La Dis-Coll è il trattamento di disoccupazione per i collaboratori senza altra copertura previdenziale, finanziato con un contributo pari allo 0,51%. Tale contributo non si applica ai compensi corrisposti ai componenti di commissioni e collegi, agli amministratori di enti locali, ai venditori porta a porta, ai rapporti occasionali autonomi, agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.

L'INPS, con la circolare n.115 del 19 luglio 2017, riepiloga la disciplina della DIS-COLL, divenuta strutturale dal 1° luglio 2017, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e di assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, non pensionati, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

I beneficiari devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda ed iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Sono esclusi gli amministratori ed i sindaci.

Viene erogata per massimo sei mesi, durante i quali non saranno accreditati contributi figurativi. Per il calcolo della Dis-Coll si applicano i medesimi criteri e massimali previsti per la Nاسpi.

L'INPS, con il messaggio n. 3606 del 2019, ha riepilogato i requisiti di base che devono essere congiuntamente posseduti dai collaboratori coordinati e continuativi, privi di occupazione, che intendono richiedere la DIS-COLL, a decorrere dal 5 settembre 2019.

I requisiti richiesti in capo ai richiedenti la DIS-COLL devono sussistere entrambi al momento della presentazione della domanda e sono, oltre allo stato di disoccupazione, un mese di contribuzione nella Gestione separata maturato nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino all'evento di cessazione.

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa – ISCRO

Introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla Legge di Bilancio 178/2020 (commi da 386 a 400), in attesa della definizione di una definitiva Riforma degli ammortizzatori sociali che comprenda tutte le tipologie del lavoro.

L'ISCRO è uno strumento di supporto economico pensato per i liberi professionisti in partita Iva iscritti alla Gestione separata INPS.

Viene erogata per sei mesi dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, da effettuarsi in modalità telematica entro il 31 ottobre di ogni anno. Nella richiesta dovranno anche essere autocertificati i redditi prodotti per gli anni precedenti ed è previsto il coinvolgimento da parte dell'INPS dell'Agenzia delle Entrate per la verifica degli stessi.

Al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dell'indennità, per quanto riguarda i primi due punti, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- avere dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro (importo che viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale. La chiusura della partita Iva mentre si percepisce il contributo determina la perdita del diritto e l'obbligo di restituzione degli importi erogati dopo la cessazione dell'attività.

L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, monitorata dall'ANPAL. I criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento saranno stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 1° marzo 2021.

La misura del sussidio è pari al 25% dell'ultimo reddito certificato, su base semestrale, entro un limite minimo e massimo, fissati rispettivamente in 250 e 800 euro mensili. Per il periodo in cui si percepisce l'indennità non è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Per fare fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'ISCRO, è previsto un incremento del contributo pari allo 0,26% nel 2021 e allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023.

L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito da lavoro e potrà essere richiesta una sola volta nel triennio di sperimentazione.